

CONCORDIAMO

Regolamento di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

Regolamento di Mediazione

Indice

Art. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	pag. 2
Art. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE	pag. 2
Art. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE	pag. 2
Art. 4 NOMINA DEL MEDIATORE	pag. 2
Art. 5 PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA	pag. 3
Art. 6 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE	pag. 4
Art. 7 INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE	pag. 4
Art. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE	pag. 5
Art. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE	pag. 5
Art. 10 RISERVATEZZA	pag. 5
Art. 11 INDENNITA' E PAGAMENTI	pag. 6
Art. 12 RESPONSABILITA' DELLE PARTI	pag. 6
Art. 13 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI	pag. 7
Art. 14 MODALITA' TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE	pag. 7
Art. 15 INTERPRETAZIONE E APLICAZIONE DELLE NORME	pag. 8
Art. 16 LEGGE APPLICABILE	pag. 8

Art. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie, gestite dalla CONCORDIAMO, ovvero indicato di seguito come "l'Organismo" che le parti intendono risolvere bonariamente.

Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative dall'Organismo in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento di mediazione, di intesa tra l'Organismo e le Parti.

In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

Art. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede operativa provinciale (previo appuntamento con la Segreteria) o attraverso PEC l'istanza di avvio della procedura della Mediazione, la quale deve essere compilata necessariamente ai punti contrassegnati con l'asterisco.
2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi (90 giorni) dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell'istanza.
3. L'Organismo comunica alle parti l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti. L'Organismo inoltra la comunicazione alla controparte tramite raccomandata A/R o PEC.
4. La parte convocata è invitata a comunicare tempestivamente la propria adesione a seguito della ricezione dell'invito con l'invio tramite PEC dell'apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto. L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso.

Art. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge nelle sedi accreditate di CONCORDIAMO. In alternativa, con il consenso di tutte le parti, del Responsabile dell'Organismo e del mediatore, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente o idoneo alle necessità della mediazione.

Art. 4 NOMINA DEL MEDIATORE

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito web.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione

in base all'art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett. b) del DI 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza. La selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

Art. 5 PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita delega scritta con i necessari poteri per definire la controversia oggetto di mediazione.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, fornito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita delega scritta.

Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010 le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

Nella mediazione cosiddetta facoltativa, invece, le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

Art. 6 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

In casi eccezionali o di necessità, CONCORDIAMO può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco.

A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, CONCORDIAMO provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide altro soggetto a ciò delegato ed individuato fra i mediatori dell'organismo di Mediazione o nella persona del presidente dell'Organismo.

Art. 7 INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati, sia per sua necessità ed al fine della ricerca di una risoluzione positiva della mediazione, sia su esigenza delle parti di conferire direttamente con lui.

Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro 30 giorni dal deposito dell'istanza, salvo eventuali esigenze delle parti, ed ha lo scopo di verificare che non vi siano reali motivi procedurali ostativi che possano impedire un tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l'incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura o di non iniziarla senza entrare nel merito della questione.

Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

La sottoscrizione dei verbali ad opera delle parti, dei loro avvocati e del mediatore avrà luogo solo dopo che quest'ultimo ne abbia dato attenta lettura ai presenti e previo loro assenso sul contenuto.

Il mediatore può differire il procedimento di Mediazione, affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

Nelle mediazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella, il CTM o consulente tecnico in mediazione è imparziale e sottoscrive una dichiarazione in fase di accettazione dell'incarico dalle parti.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art.4 comma 3 lettera b del DI 145/2011, dando la precedenza ai mediatori iscritti presso lo stesso Organismo. A discrezione dell'Organismo, possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una

dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune o condivisi durante la procedura di mediazione. Le parti devono dichiarare nel caso lo siano i documenti ad uso esclusivo del mediatore. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati e quali possono essere condivisi. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.

Art. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE

Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

In caso di mancata partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore su richiesta della parte presente e solo a seguito di consultazione del materiale depositato e previa eventuale nomina di un consulente tecnico potrà formulare la proposta così denominata "in contumacia", che, per l'accettazione, verrà trasmessa alle parti dalla Segreteria e che s'intenderà rifiutata in caso di mancato riscontro entro 7 giorni dalla trasmissione con comunicazione scritta.

Art. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si considera conclusa quando: le parti hanno conciliato la controversia; le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite; quando sono decorsi 3 mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti col mediatore e l'Organismo.

Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti dal mediatore, che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.

Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento di tutte le indennità dovute.

Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o al responsabile della sede che poi trasmetterà tale scheda.

Art. 10 RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Parimenti, il mediatore, le parti, i mediatori presenti all'incontro per lo svolgimento del tirocinio assistito e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, ivi inclusi mediatori in tirocinio assistito, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 11 INDENNITA' E PAGAMENTI

Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere all'Organismo, inclusive del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura allegate al presente Regolamento. Inoltre le stesse sono pari al valore dichiarato in sede di deposito dell'istanza di mediazione e per lo scaglione di riferimento, salvo diverso valore non emerga nel corso del procedimento.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte e/o centro di interesse l'importo indicato nelle tabelle delle indennità allegate al presente decreto. Nelle procedure di mediazione relative a divisione ereditaria, ogni singolo erede costituisce un centro di interesse ed è pertanto tenuto al pagamento delle indennità (così Tribunale di Lecce 4 febbraio 2020).

Art. 12 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. L'Organismo non può essere ritenuto responsabile eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta dell'Organismo;
- il Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenuta nell'istanza di mediazione;
- i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
- ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo, eccezion fatta per l'obbligo di comunicazione

dell'istanza di mediazione alle parti invitate che grava in via principale sull'Organismo;

- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Art. 13 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

Art. 14 MODALITA' TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE

1. La mediazione in modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti concordino e manifestino esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo. L'Organismo assicura la procedura di Mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata che garantisce un ambiente a protocollo di sicurezza controllato ad ulteriore garanzia di sicurezza, disponibile all'indirizzo <https://concordiamo.eu>. L'iscrizione in piattaforma, conseguente all'istanza di mediazione, potrà avvenire:

- direttamente dal sito dell'Organismo;
- attraverso la Segreteria dell'Organismo.

Il deposito dell'istanza potrà avvenire:

- compilando l'apposito modulo rinvenibile nel sito web dedicato
 - attraverso la Segreteria dell'Organismo.
2. L'utilizzo del servizio telematico è accessibile previa richiesta e compilazione del modulo e accertamento da parte dell'Organismo dei requisiti necessari per effettuare la procedura in modalità telematica.
 3. L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali.
 4. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata a seguito di invito e secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.
 5. Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire a mezzo PEC entro la fine della stessa sessione telematica o, in caso di impossibilità per problemi dovuti alla connessione o per altre ragioni di carattere informatico, entro e non oltre la stessa giornata

della sessione. Ai fini dell'invio nel rispetto di tali termini faranno fede la data e l'ora delle firme digitali apposte sul verbale.

6. In caso di indisponibilità della firma digitale della parte, l'Avvocato che sottoscrive con firma digitale può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione, qualora la parte in mediazione disponga di idonei strumenti informatici per la stampa e la scansione del verbale e dell'accordo di conciliazione.

Art. 15 INTERPRETAZIONE E APLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da l'Organismo.

Art. 16 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

Qualsiasi controversia relativa ai procedimenti di mediazione andrà radicata presso il Foro competente che si individua nel Tribunale della sede legale dell'Organismo salvo diverse disposizioni.